



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

A tutti gli Istituti culturali, Comitati promotori,
Enti locali, Enti pubblici interessati
Alle Amministrazioni statali interessate

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero

Al Segretario Generale

Circolare n. 6

Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali e di Edizioni nazionali.

Art.1

Destinatari dei contributi

Sono ammessi a presentare istanza di istituzione di Comitati nazionali per l'ammissione ai relativi contributi le Amministrazioni pubbliche, centrali o locali, anche ad ordinamento autonomo, le istituzioni culturali o i comitati promotori appositamente costituiti, ai sensi dell'art. 2, legge 1° gennaio 1997, n. 420.

Sono ammessi a presentare istanza di istituzione di Edizioni nazionali per l'ammissione ai relativi contributi le Amministrazioni pubbliche, centrali o locali, anche ad ordinamento autonomo, le istituzioni culturali o i singoli studiosi, ai sensi dell'art. 3, legge 1° gennaio 1997, n. 420.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Art. 2

Modalità di presentazione della domanda

1. Le istanze di istituzione di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'ammissione ai relativi contributi sono trasmesse dal 1° al 31 marzo dell'anno precedente all'inizio delle celebrazioni al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - Servizio II "Istituti culturali" - Via Milano, n. 76 - 00184 - Roma, che le inoltra alla Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali di cui all'art. 1, legge 1° dicembre 1997, n. 420 recante "*Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali*" (d'ora in avanti, "Consulta").
2. Le istanze di rifinanziamento per l'anno successivo al primo ovvero di proroga della durata dei Comitati nazionali o delle Edizioni nazionali, sottoscritte dal presidente del Comitato ovvero della Commissione scientifica dell'Edizione nazionale, parimenti sono presentate entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di istituzione; entro gli stessi termini sono presentate le istanze di rifinanziamento delle Edizioni nazionali istituite anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° gennaio 1997, n. 420.
3. Le istanze di cui ai commi precedenti sono presentate esclusivamente in modalità elettronica, mediante compilazione dei moduli presenti nel sito internet della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (www.dger.beniculturali.it). È esclusa la validità di qualsiasi altra modalità di presentazione.

Art. 3

Comitati nazionali

1. Le celebrazioni o manifestazioni culturali sono concluse entro tre anni dall'istituzione del Comitato nazionale. È ammessa la proroga fino ad un massimo di due anni nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

2. Le istanze di istituzione e di rifinanziamento sono accompagnate da una dettagliata relazione tecnica del Presidente del Comitato contenente i seguenti elementi:
 - a. obiettivi e programma delle celebrazioni o delle manifestazioni culturali, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste annualmente, indicando modalità, tempi e costi previsti per ciascuna di esse;
 - b. quantificazione analitica delle risorse finanziarie necessarie per ogni iniziativa, basata su una preventiva indagine di mercato;
 - c. elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale corredato delle relative adesioni;
 - d. recente e adeguata documentazione bibliografica sul personaggio o sul tema proposto;
 - e. proposta di designazione degli organi del Comitato nazionale (Presidente e Segretario tesoriere).

Art. 4

**Criteria di valutazione per l'istituzione o il rifinanziamento
dei Comitati nazionali**

1. Ai fini dell'istituzione dei Comitati nazionali sono ammessi alla valutazione esclusivamente gli eventi di cui ricorra il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, costituiscono oggetto di valutazione i programmi celebrativi che prevedano:
 - a. manifestazioni a carattere non esclusivamente locale ma con una proiezione e un coinvolgimento anche nazionale e/o internazionale;
 - b. eventi o attività pluridisciplinari e plurisettoriali (come ad esempio convegni, mostre, pubblicazioni, tirocini formativi, borse di studio e/o di ricerca, rappresentazioni teatrali, realizzazione di documentari e filmati);
 - c. un piano economico che comprenda voci di cofinanziamento da parte di altre amministrazioni e/o di soggetti privati per le attività che si propongono;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

- d. il coinvolgimento di istituzioni culturali esistenti sul territorio nazionale ovvero di carattere internazionale;
 - e. progetti e attività a carattere innovativo;
 - f. identificazione dei fruitori e dei destinatari del programma di celebrazioni.
3. Non sono ammissibili:
- istanze pervenute oltre il termine indicato nel precedente art. 2;
 - progetti relativi a celebrazioni o manifestazioni da realizzarsi nello stesso anno di presentazione dell'istanza;
 - progetti generici e/o che non indichino con chiarezza i programmi da realizzare ed i relativi bilanci preventivi;
 - iniziative di interesse esclusivamente locale.
4. Sulla base dei criteri sopra indicati, la Consulta di cui all'art. 2, comma 2, legge 1° gennaio 1997, n. 420 esamina le richieste e delibera la costituzione, l'organizzazione dei Comitati, l'ammissione al contributo; determina, altresì, la misura del contributo da concedere per la realizzazione delle attività proposte nel primo anno del programma. Il contributo è erogato entro il 31 dicembre successivo, subordinatamente all'ottenimento del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e all'apertura di un conto corrente bancario.

Articolo 5

Rendicontazione delle attività e delle spese dei Comitati nazionali

1. La rendicontazione delle attività e delle spese sostenute dai Comitati nazionali avviene entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro tre mesi dal termine delle celebrazioni: i Segretari tesorieri dei Comitati nazionali ammessi a contributo trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate, controfirmata dal Presidente, distinguendo le spese di funzionamento dalle spese per le attività celebrative. Le spese di funzionamento non possono superare il limite del 15% del contributo assegnato. Gli stessi documenti sono trasmessi anche al Revisore dei conti designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, unitamente ai documenti contabili



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

che giustificano le spese. Il Revisore presenta alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali una propria relazione sulla regolarità e congruità delle spese sostenute nonché sull'aderenza al programma approvato; i costi per la corresponsione dei compensi e il rimborso delle spese in favore del revisore dei conti gravano sui fondi assegnati ai Comitati stessi. La determinazione del compenso per il revisore dei conti è effettuata nella prima seduta del Comitato.

2. La Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali vigila sulle attività svolte dal Comitato; ove queste siano state svolte in modo difforme rispetto al programma approvato dalla Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali ovvero siano accertate gravi irregolarità, non saranno ulteriormente finanziate.

Art. 6

Edizioni nazionali

1. Ai fini della istituzione di Edizioni nazionali, i richiedenti – utilizzando esclusivamente i moduli presenti nel sito internet della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (www.dger.beniculturali.it) – inviano, unitamente all'istanza, una dettagliata relazione contenente i seguenti elementi:
 - a. piano generale dell'Edizione nazionale con l'indicazione dell'articolazione interna dell'Edizione e del numero complessivo di volumi previsto per ciascun anno di un quinquennio;
 - b. indicazione della tipologia di pubblicazione (cartacea e/o digitale);
 - c. motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;
 - d. risorse finanziarie necessarie per realizzare e portare a compimento il progetto editoriale del quinquennio presentato, documentando la richiesta con almeno tre offerte tecnico-economiche per ogni pubblicazione programmata per il primo anno;
 - e. elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti, corredato dalle relative adesioni;Sono ammissibili anche borse di studio di ricerca aventi oggetto direttamente connesso con le finalità dell'Edizione nazionale.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Art. 7

**Criteria di valutazione per l'istituzione o il rifinanziamento
delle Edizioni nazionali**

1. Ai fini della valutazione delle richieste di istituzione o di rifinanziamento delle Edizioni nazionali tiene conto:
 - a. del carattere digitale o cartaceo della pubblicazione dei volumi; è valutata favorevolmente la modalità di fruizione digitale e la garanzia di un efficace sistema di conservazione a lungo termine delle memorie digitali;
 - b. della sostenibilità economica del piano editoriale, dell'attività di ricerca e pubblicistica che si intende svolgere nel quinquennio;
 - c. della presenza di una rete già definita di fruitori, possibilmente non solo nazionali, delle pubblicazioni che saranno edite;
 - d. della pubblicazione di opere inedite, ovvero, seppur già edite, che non abbiano goduto precedentemente di un adeguato apparato critico.
2. L'erogazione del contributo, relativo al programma del primo anno, avviene a seguito della costituzione della Edizione nazionale, disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, su deliberazione della Consulta che determina la composizione della Commissione scientifica e l'ammontare del contributo stesso. Esso è erogato entro il 31 dicembre successivo, subordinatamente all'ottenimento del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e all'apertura di un conto corrente bancario. Per gli anni successivi al primo, l'erogazione è subordinata alla presentazione biennale dell'elenco dei volumi già pubblicati e di quelli in corso di stampa.

Articolo 8

Rendicontazione delle Edizioni nazionali

1. La rendicontazione delle spese sostenute è semestrale ed è presentata dal Presidente della Commissione scientifica alle scadenze del 31 giugno e del 31 dicembre di ogni anno alla



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Direzione Generale Educazione e Ricerca e Istituti culturali che, con propria relazione, la inoltra alla Consulta. La rendicontazione dà conto dell'attività svolta nel semestre precedente, delle pubblicazioni realizzate o in fase di realizzazione, di ogni spesa sostenuta, con annessa documentazione giustificativa dei contratti stipulati per l'acquisto di beni o servizi conformi all'indagine di mercato svolta.

2. Forma parte integrante della relazione la produzione di almeno due esemplari dei volumi già editi.
3. La richiesta di rifinanziamento per gli anni successivi al primo, presentata nei termini e con le modalità di cui all'art. 2, è sottoposta alla Consulta insieme al piano annuale dei lavori che la Commissione intende svolgere con il contributo richiesto ed alla Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed i risultati conseguiti, in coerenza con le rendicontazioni semestrali. Sulla base delle informazioni e documentazioni ricevute e qualora l'attività non sia stata svolta secondo il programma approvato, la Consulta può determinare di non finanziare ulteriormente l'Edizione provvedendo alla sua estinzione, fatto salvo l'eventuale recupero delle somme eventualmente già erogate.
4. Alla scadenza del primo quinquennio di attività, le Commissioni scientifiche possono chiedere la prosecuzione delle Edizioni nazionali fino ad un massimo di un ulteriore triennio, previa integrazione del piano editoriale e degli altri elementi di cui all'art. 6. La Consulta – valutata l'attività svolta, il numero di pubblicazioni effettuate, l'utilizzo dei fondi ricevuti e l'eventuale presenza di altri finanziamenti da enti pubblici o da privati, la necessità effettiva di prosecuzione dell'edizione nazionale – concede o meno l'autorizzazione alla prosecuzione dell'Edizione nazionale per un ulteriore periodo, da un anno fino al triennio, determinando il contributo massimo concedibile per la durata stabilita.

Art. 9

Termini di conclusione del procedimento di adozione del piano di finanziamento e insediamento dei nuovi Comitati nazionali ed Edizioni nazionali

1. Le istanze di cui all'art. 1 sono presentate dal 1° al 30 marzo di ogni anno.
2. Ricevute le istanze, la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali le trasmette



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

alla Consulta che, successivamente, provvede alla loro valutazione nella prima riunione utile.

3. La Consulta, a conclusione della valutazione delle istanze, predispone, ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge 1° dicembre 1997, n. 420, l'elenco delle proposte di istituzione dei Comitati nazionali che è trasmesso, nella forma di schema di decreto ministeriale, alle Commissioni parlamentari per il previsto parere.
4. Acquisito il suddetto parere, entro il termine di novanta giorni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 271, la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali provvede ad adottare, con decreto ministeriale, il piano di finanziamento dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali. Detto decreto ministeriale, munito del visto di legittimità degli organi di controllo, è pubblicato nel sito www.dger.beniculturali.it.
5. Entro i successivi novanta giorni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 271/2010, sono insediati i Comitati nazionali e le Edizioni nazionali di nuova istituzione.

Art. 10

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio II "Istituti culturali" della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.

Art. 11

Sostituzione

La presente Circolare sostituisce la Circolare del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 27 dicembre 2017, n. 103 recante "*Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni nazionali*".

Art. 12



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Disciplina transitoria

Limitatamente all'anno 2021, le istanze di istituzione e rifinanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali di cui all'art. 2 sono trasmesse dal 1° al 30 aprile 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario TURETTA

Mario Turetta